

LA BIBLIANZIA

GIORNALE POLITICO, LETTERARIO, SCIENTIFICO, ARTISTICO EC.

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE

	Un anno	Sei mesi	Tre mesi
ROMA E PROVINCE.	Sc. 4	Sc. 2	Sc. 1
FUORI STATO	Sc. 24 e 60.	Sc. 12 e 30.	Sc. 6 e 15.

Le Associazioni si ricevono in Roma nella Libreria di G. Natali, Via delle Convertite N. 19 A.

PROVINCIE, dai principali libraj.
 TOSCANA, da Giovanni e Fiore
 GENOVA, da Gio. Giordano
 TOSCANA, da Vincenzo
 DUCATO DI MODENA, da Vincenzi e Rossi

Parigi e Lancia, all'ufficio del Gulignani's
 Messenger
 Londra e Inghilterra, alla Libreria di Pietro
 Boland, 20 Beane's Street Oxford Street
 Lugano, Tipografia della Svizzera Italiana.

Ginevra, presso Cherboulieu
 Lipsia, presso Taubnitz
 Francoforte alla Libreria di Andrea
 Madrid e Spagna, alla Libreria Monnier,
 Bruxelles e Belgio, presso Vahlen e Comp.

ANNUNZII

Semplici baj. 20
 Con dichiarazioni 2
 per linea di colonna.
 Indirizzo: Alla Libreria di Alessandro Natali,
 Calle, denari ed altro, franco di posta.

SOMMARIO

AMMINISTRAZIONE CIVILE. -- De' bisogni della Istruzione Pubblica, Art. 4. -- BULLETTINO della Capitale e delle Provincie. -- BULLETTINO degli Stati Italiani -- Atti Governativi pubblicati il 4 giugno in Toscana. -- BULLETTINO degli Stati Esteri. -- SUPPLEMENTO -- Alcune riflessioni su l'Ordine Circolare de' 12 maggio 1847.

AMMINISTRAZIONE CIVILE

DEI BISOGNI DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

ARTICOLO 4.

Intendo col nome di *studi classici* (come del resto avrà ognuno già imparato da quel che ne' precedenti articoli se n'è detto, e come porta il comune interpretare degli uomini) quella maniera di studi che han quasi per loro cardini le due lingue antiche latina e greca, od almeno, tra noi, la prima delle due. *Classici* si dicono, perchè sono gli studi abituali e principali delle nostre classi; colla quale ultima voce s'intendono le scuole, siccome quelle che hanno più schiere di discepoli, secondo che è diverso il grado della istruzione loro: donde è poi venuto che le due lingue suddette sono state esse stesse per eccellenza chiamate le *lingue classiche*. E fino a questi ultimi tempi gli *studi secondarii* (cioè quelli che succedono all'istruzione detta *primaria*, la qual si contenta d'insegnare a' fanciulli il leggere, lo scrivere, il far conti, il catechismo, o poc' altro) eran tutti o quasi tutti, classici, perchè alla gioventù uscita dalle scuole primarie non eran quasi aperte altre scuole che scuole ove latino, o latino e greco, erano il principale, od anche l'unico, insegnamento; ma oggi la moderna civiltà ha persuaso l'universale, che questa maniera di studi non può essere la sola da destinarsi a' giovanetti desiderosi di una educazione, la quale salga al di sopra degl' infimi gradi. S'è fatto dunque necessario nella istruzione secondaria il distinguere più maniere di studi, tra quali i *classici* sono compresi, ma non sono unici, ogni maniera formando un così detto *corso* con più scuole coordinate a un medesimo fine.

Or volendo trattare di questo tra' corsi che qui abbiamo assunto a' subbietto di esame e di nuove proposte, una preliminare questione si presenta, ed è — A quali giovanetti specialmente il corso classico abbia ad essere accessibile? — E non dubito di rispondere, innanzi tratto, che bisogna rispettare la legge di libertà, non interdicensi queste scuole a qualunque, possedente i requisiti di che diremo tra poco, voglia, col consenso de' parenti o tutori, esservi ammesso. Della quale concessione veggo di leggieri che (senza contare quelli per chi è necessario che ciò sia obbligo) ameranno godere moltissimi; tra perchè la convenienza di far succedere a dirittura agli studi primari i classici, per giovanetti di civil condizione, è nelle persuasioni universali, mantenute da già vecchia abitudine; tra perchè moltissimi, ragionandovi sopra, diranno che un *substratum* d'istruzione classica è buono per ogni altra carriera d'istruzione, la quale si voglia battere, siccome quello che mirabilmente aiuta lo scriver polito, il quale è pur decente a tutti, e siccome quello che dà riputazione, desiderata dai più, d'uomo squisitamente colto; tra finalmente, perchè si penserà che, almeno il latino, essendo base della nostra istruzione di Chiesa, base della nostra lingua, base della letteratura patria, e base della nostra storia, e d'altro, vorran saperlo tutti quelli che bramano essere alzati al disopra del volgo, anche quando si propongono di passare da ultimo ad altri particolari corsi, di qu'che direttamente ciò non richie-

derrebbero: sebbene a questo speciale oggetto possa facilmente esser provveduto aggiungendo una scuola libera di sola latinità a' principali corsi non classici, diretta unicamente a dare intelligenza degli autori latini tanta che basti.

Ma se bisogna rispettare la legge di libertà, e per questo usare la larghezza di che abbiamo favellato; non è men vero, che, come consideravamo di sopra, obbligatorio ha da essere per alcuni lo studio classico propriamente detto, i quali penso che debbono essere quei che si destinano

1.º Al sacerdozio e agli studi sacri; 2.º al foro e alle professioni forensi; 3.º alla filologia, ed in generale alle belle lettere; 4.º agli studi filosofici o d'alta speculazione; 5.º agli studi medici; 6.º finalmente a tutti quegli studi scientifici, i quali si vogliono portati fino ai più elevati lor gradi; per esempio sino al grado di esserne Professore, o d'avervi alcuna legale preminenza.

Se non che a meglio difendere gl'interessi di quei che o per elezione o per obbligo, sian per presentarsi al corso di che parliamo, io darei timido consiglio, che in primo luogo s'avessero in effetto da stabilire, a cura di Governo, un certo numero di generi d'istruzioni secondarie, e di case dove possano intraprendersi col mezzo di particolari e speciali corsi, di che altrove s'iam per parlare più distesamente: donde verrà la conseguenza, che avranno insomma con ciò i padri di famiglia, o i facenti funzione di padri di famiglia, una certa latitudine di scelte per la direzione da dare alla futura educazione de' giovanetti, cioè che scemerà pur sempre d'alcun poco o di molto la inopportuna folla degli inutilmente mandati a scuole non fatte per loro.

Ma vorrei suggerire in 2.º luogo, che, quanto almeno all'ammissione al liceo Classico, avesse a stabilirsi come regola, che i candidati, prima d'ogni altro esame, dovessero, co' maggiori d'età, i quali li presentano, essere condotti innanzi al Consiglio Esaminatore il quale avesse amichevole cura d'istruire dove ne vedesse il bisogno, l'ignoranza de' presentatori e de' presentati intorno alle diversità delle vie che un giovanetto può avere aperte nel suo futuro avviamento; e di dirigere una discussione di famiglia su i vantaggi o gli svantaggi delle scelte che possano farsi, acciocchè, ove sbaglio s'avesse in fine a commettere, almeno lo sbaglio non fosse per inscizia di qu'che meglio instrutti si sarebber probabilmente guardati dal commetterlo.

E in 3.º luogo suggerirei, che avesse, indipendentemente da ciò, a preceper sempre una ricerca delle disposizioni naturali e artificiali de' Candidati, governandosi in ciò colla norma, che gli studi classici han più bisogno che altri di certe qualità di mente; e sono memoria, ingegno, volontà, istruzione primaria ben finita: d'alcune delle quali cose non potendosi far giudizio pronto per solo un esame, ma volendovi tempo ed esperienza di persona per giudicarle, io vorrei che s'avessero da mandare in giro ogni anno, a indeterminati periodi, dal Governo Consulte esaminatrici, composte di persone probe severe, ed eminentemente instrutte, le quali visitando, per città e terre, li-cci e collegi, e interrogando senza la presenza de' maestri i giovanetti a uno a uno, rendessero a questi l'utile servizio, non pur di mantenerli in una salutare ansietà, la qual sia stimolo alla lor diligenza, ma di costringerli altresì a volgersi ad altro, dove sia fatto lor palese, o per una prova, o secondo il bisogno, per molte, che nella carriera classica non possono profittare.

Con tutti questi provvedimenti, ho ferma fiducia, che le scuole del genere qui discorso avrebbero, egli è vero, un numero di discepoli forse assai minore, ma li avrehber buoni, e perchè minori di numero, più facilmente dominati, e meglio instrutti dai lor maestri. Ciò però non baste-

rebbe ancora, se appunto a' maestri e alla scelta di essi, non si volgesse il pensiero per far che siano più atti all'insegnamento di quel che per solito oggi sono. Ma questo, pur troppo, è cosa da conseguirsi più difficilmente che tutte le altre. Imperocchè di buoni maestri è gran penuria in ogni paese, e, per volerli, bisogna crearli, cioè che richiede tempo, spesa, e buona volontà. Una dunque delle prime necessità nostre è fondare Collegi Normali e Filologici, destinati appunto a essere semenzaio di Maestri futuri, posto che qu'che oggi si hanno, o si possono avere, non valgono d'ordinario gran cosa. E aspettando che ciò si faccia, bisognerà ben contentarsi d'aver scuole imperfette, dalle quali non si può legittimamente sperare la vera risurrezione degli studi classici, del modo che la desideriamo. Bisognerà però nel tempo stesso guardarsi da certi predicatori d'Ottimismo, i quali, allorchè dite loro, non abbiamo maestri, hanno subito in pronto le decine di nomi di grand'uomini di municipio, che non reggerebbero a un quarto d'ora d'esame in Francia, non che in Germania (e sono in ciò sicuro di quel che affermo): e allorchè dite mancare perfino le più necessarie opere nelle migliori Biblioteche pubbliche, e in quasi tutte le private delle provincie, hanno il coraggio di citarvi tale o tale altra notissima Biblioteca, dove qu'che se ne intendono deplorano ogni giorno la falsa ricchezza piena di spaventosa vacuità. Nè qui parlo soltanto di *libri scientifici*. Nè parlo nemmeno di *libri filologici*. Parlo di *libri classici*. Parlo dell'edizioni di classici greci e latini. E non parlo dell'edizioni di classici greci e latini, i meno comuni, ma parlo de' comunissimi. Perchè certa gente ha l'aria d'ignorare, che a' nostri tempi gli studi classici, non veramente tra noi, ma in tutta Germania si sono talmente rigenerati, e vi sono stati sì grandemente promossi, che gli Autori antichi o tutti o quasi tutti, ed anche i più noti, e i più comuni vi furon soggetto di nuove scrupolose cure, di nuove indagini, di nuovi commenti, di nuove scoperte ed ampliazioni, per lettura di manoscritti non consultati prima, per cognizione più profonda e più filologica della lingua, per maggior conoscimento di metrica, per dissotterramento di sconosciuti od inediti scoliasti, e di notabilmente migliori testi, e per altro. Donde edizioni nacquero più copiose, più cospicue, di lezione grandemente variata, e d'interpretazione altra dalle accettate sin qui, le quali omai fanno insufficienti l'altre edizioni antiche ad *usum scholarum*, quelle ad *usum Delphini* de' *Variorum* in 8.º od in 4.º infine le più lodate delle vecchie Biblioteche e de' vecchi Bibliomaniaci.

Ma di questo non più, giacchè agl'Intendenti il fin qui detto è già troppo, e i non intendenti non è da sperare che concedano quel che negano perchè, non essendo gente del mestiere, si fatte cose non possono apprezzarle quanto valgono. Supposto dunque che Maestri nuovi e buoni in quel numero che bisognerebbe, a poco a poco si creino, come poi s'avrebbe da stabilire il nuovo corso classico? — Ora a quest'ultimo quesito la risposta per essere categorica ha bisogno d'esser prolissa. Perciò la riserbo a un' articolo seguente.

F. O.

BULLETTINO DELLA CAPITALE E DELLE PROVINCE

Martedì 4º giugno. — Alle 3 della mattina, arrivò in questa capitale S. M. Maria Cristina di Spagna, accompagnata dal signor duca di Rianzares, dal signor duca di s. Carlos scudiere maggiore, dal medico e cappellano ordinario, e dal capitano del Panama. S. M. erasi condotta in Napoli per rivedere l'augusta sua genitrice; ma non volle lasciare l'Italia, senza tramutarsi in Roma ed offrire a N. S. Pio IX le significazioni del suo animo

riverente e devoto. Il giorno 2 S. M. si condusse alla residenza pontificia, accompagnata dal signor comm. Castiglio y Ayensa inviato plenipotenziario di Spagna e dalla consueta sua corte: e fu ricevuta dal S. Padre, con cui si trattenne più di mezz'ora, con tutti gli onori convenienti all'alto suo grado; dopo di che furono ammessi alla presenza di Sua Santità il signor deca, il sig. commendatore ed il seguito. Sappiamo di certo che S. M. uscì dalle aule pontificie, ripiena della più alta considerazione per la sacra persona dell'immortale Pio IX, e maravigliata e commossa dalla dolcezza e bontà del suo cuore paterno. Nell'istesso giorno ricevè; nel palazzo di Spagna, S. E. il signor conte Rossi ambasciatore di Francia, S. E. il signor conte Ludolf ministro di Napoli, e alcuni Notabili di questa capitale. Il giorno 3, festa del *Corpus Domini*, si recò ad una loggia splendidamente adobbata nella piazza di s. Pietro, per assistere alla consueta magnifica processione: e il dì 4, all'una della mattina, si diresse alla volta di Civitavecchia per imbarcarsi a nuovo sul Panama e proseguire il viaggio fino a Parigi. S. M. ne' tre giorni di sua dimora in questa capitale, volle rivedere ella stessa e far vedere alla nobil sua corte i principali monumenti della magnificenza imperiale e papale: e fu tanta la sua operosità, resa instancabile dal suo amore per le belle arti e per la grandezza monumentale, che quanto ha Roma di più splendido e sublime nel Panteon, nel Colosseo, nelle basiliche, negli archi, nelle ville non potè sfuggire alla sua osservazione: in tutte queste corse il sig. Inviato di Spagna accompagnò S. M. La quale si sarebbe trattenuta più a lungo in Roma, se non avesse fatta ragione di una circostanza, che il Panama, non potendo entrare nel porto di Civitavecchia, avrebbe dovuto seguitare a tenere il largo. Sua Santità le mundò esprimere il desiderio vivissimo che aveva, di farle visita.

Abbiamo in Roma il signor principe di Crouy, rappresentante una Società di capitalisti stranieri, in nome della quale egli tratta col Governo pontificio per la intrapresa delle vie ferrate. Questa Società offre d'intraprendere la costruzione della via ferrata che partendo da Ceprano, frontiera degli Stati Papali, passerebbe per Roma, Falerio, Ancona, Bologna e Ferrara: essa si obbliga di completare questa linea nel periodo di 8 anni, con la condizione che il Governo le guarentisca l'interesse del 4 e mezzo per o/o. La concessione del privilegio dovrebbe essere per anni 60; e la Società, immediatamente dopo la stipolazione del contratto, darebbe la cauzione di un milione di scudi, di cui l'erario canonale non avrebbe a dar conto, a fine di aiutare il Governo a rilevare il suo credito. La Società del principe di Crouy si dichiara contraria a tutte vie di ferro che congiungessero la Toscana con la linea delle vie ferrate pontificie: essa è d'avviso che una via la quale connettesse Livorno e Firenze a qualche punto della nostra gran linea, sarebbe a scapito delle Legazioni che a lungo andare si resterebbero isolate da Roma. — La medesima Società non s'incarica della via ferrata da Civitavecchia a Roma: ella ha osservato 1° che questa strada dovrebbe costare scudi 4,250,000; 2° che in questa linea non s'incontra alcuna città; 3° che il concorso de'viaggianti, calcolando pure il termine più alto, non può fornire che un incasso annuale di Sc. 450,000: dal quale dovendosi dedurre Sc. 410,000 di spese, non resterebbero che Sc. 40,000 di guadagno netto per l'interesse di un capitale di Scudi 4,250,000. Quanto alle mercanzie provenienti da Civitavecchia, crede che il commercio prenderà sempre la via più economica del Tevere. Il perchè conchiude che sarebbe impresa più importante e più proficua agli Stati Papali il fare di Roma un porto di mare che permettesse ai bastimenti mercantili di 3 a 400 tonnellate di arrivare direttamente fino a Ripagrande. Questa impresa che di tanto migliorerebbe le condizioni commerciali di Roma, non sarebbe notabilmente dispendiosa, e potrebbe effettuarsi o approfondendo il Tevere o cavando un canale laterale. — La Società Crouy, potendo muovere e disporre capitali considerabili, assumerebbe altresì di costruire altri tronchi o ramificazioni di vie ferrate che metterebbero capo alla gran linea, per esempio, il tronco che congiungesse le provincie d'Ascoli e di Fermo con l'Umbria e con la Marca d'Ancona; esigendo sempre la guarentigia del 4 e mezzo per o/o, sotto la protezione del Governo; senza la quale non crede possibile alcuna via a ruotaje di ferro.

Perugia 31 maggio — Alle 7 della mattina, sotto l'orologio pubblico, presso la sala del Cambio è stato scannato con una lima affilata certo Martelli, orfice, risellatore ed incisore di conf. Il sospetto dell'omicidio cade sopra un giovane della orficeria da lui licenziato. Ancora questo assassinio abbiamo voluto registrare, per avere occasione di pubblicamente dichiarare che i partiti politici sono in tutto estranei a questo fatto.

Gubbio 1 giugno. — Nel N. 9 della *Bilancia* noi abbiamo lodato il contegno pacifico di questa città e del suo distretto: ora ci è sopraggiunta una notizia, la quale mostra pur troppo che ancora in mezzo a questa popolazione tranquilla e piena di soave fiducia nell'avvenire vi ha una piccola schiera di cittadini più presto scomigliati che turbolenti. E noi vogliamo riferire i fatti siccome sono, e senza indugio, perchè qualche giornale straniero non abbia a svisarli o ad aggrandirli. Una cena accompagnata da grida improvidi, per non dire altro, di occasione a voci di tumulto e d'inordinamento. Crebbero a poco a poco i sospetti di tranquillità turbata: il perchè l'emo Ferretti, vigilante legato della provincia d'Urbino e Pesaro, credette prendere provvedimento opportuno. La notte del 30 giunse in questa città una colonna di 50 granatieri, alquanto carabinieri con capitano, ed un commissario. Furono eseguite di presente alcune perquisizioni, e si procedette all'arresto di due individui. I quali se trovati innocenti, saranno immediatamente dimessi dal carcere; se rei, oltre la meritata pena, peserà sopra le loro teste la pubblica esecrazione, come si aspetta a chiunque dà opera di allontanare i nodi della fratellanza comune, e di gittare i semi della discordia.

Fano 3 giugno. — Si è formata una società per istituire un gabinetto di lettura il quale sperasi tra non molto vedere aperto. Inoltre si va costituendo un'altra società per la fondazione delle scuole notturne e dominicali; e dal favore che hanno conseguito i fogli di sottoscrizione, portati jeri la prima volta in giro, possiamo tener certo che quanto prima ne sarà dato attingere il lodabile intendimento; perchè in questa città, siccome altrove, i buoni cittadini che formano il nervo e la maggioranza della popolazione, sono animatissimi di promuovere la educazione del popolo, fonte perenne e sicura di benessere sociale.

BULLETTINO DEGLI STATI ITALIANI

GRANDUCATO DI TOSCANA

Nel N. 9 la *Bilancia* toccò in iscorcio la natura, l'oggetto e la importanza de' nuovi Atti, promulgati il 1. giugno dal Governo Toscano; pubblicando in pari tempo alcune egregie osservazioni del suo corrispondente. Ora, poichè la gazzetta di Firenze, nella quale si recita il tenore degli Atti medesimi, è poco sparsa tra le nostre popolazioni, e d'altra parte è desiderio di molti leggerne ed esaminarne a loro posta gli articoli e le disposizioni, la *Bilancia* ripubblica testualmente questi importanti Decreti Governativi, vale a dire le Istruzioni per la esecuzione della legge sulla stampa, la Circolare al Consiglio di Censura, quella ai Capi di Dipartimento, il Motoproprio per la formazione de' nuovi codici e la Circolare relativa al migliore ordinamento delle Amministrazioni Comunitative.

LA REAL CONSULTA in obbedienza degli Ordini contenuti nel Dispaccio dell'I. e R. Dipartimento di Stato del dì 28 corrente rende note le appresso

ISTRUZIONI

PER LA ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA STAMPA

del 6 maggio 1847

1. Presso ciascuno Ufficio di Revisione dovrà essere stabilito e conservato un Registro, nel quale dovranno notarsi tutte le Stamperie che sieno state autorizzate, come pure i giornali dei quali sia stata concessa la pubblicazione nel circondario dalla legge assegnato all'ufficio medesimo.

2. Per facilitare il mezzo della redazione di questo Registro la Presidenza del Buon Governo e l'I. e R. Dipartimento di Stato dovranno rispettivamente far pervenire a questi Uffici di Revisione la indicazione delle Stamperie, e dei giornali che sono attualmente in attività, e di quelli che di mano in mano saranno stati come sopra autorizzati.

3. Le opere, o scritti da esaminarsi per la pubblicazione nel modo che è disposto nella legge verranno presentati ad uno dei Revisori che sarà specialmente destinato a riceverli nel luogo e nelle ore da stabilirsi.

4. Il luogo e le ore nelle quali dovrà essere reperibile detto Revisore, saranno a cura del Presidente dell'ufficio fatti noti a ciascuno Stampatore, o Direttore di giornali.

5. Di queste opere, o scritti dovrà per il relativo esame farsi adeguata distribuzione fra i Revisori.

6. Compito questo esame, e quando le opere, o scritti che ne hanno formato soggetto siano stati riconosciuti meritevoli di approvazione nel modo designato dall'Art. 15 della legge, a cura del Revisore saranno le stesse opere, o scritti restituiti a quelli che ne avran fatta trasmissione all'ufficio, dopo avergli muniti della sua firma, e apposto a ciascuna pagina il bollo dell'ufficio.

7. Gli scritti che si presentano dovranno essere in buona forma, e senza interlinee, affinché non nascano incertezze sull'approvazione totale dei medesimi.

8. A tale oggetto il Revisore potrà, quando lo creda necessario, esigere che si presentino le bozze di stampa, onde

sia apposta in queste la firma per la pubblicazione, e venga impresso il sigillo nel modo che è detto all'Art. 6.

9. Il Revisore, cui nella fatta distribuzione incomberà l'esame delle opere, o scritti da pubblicarsi, si concerterà col Presidente dell'Ufficio sul modo più spedito con cui questi possa essere posto in grado di valersi della facoltà attribuitagli dall'Art. 17 della legge.

10. Sarà obbligo indeclinabile degli stampatori, prima di divenire a qualunque pubblicazione, di depositare negli uffici di revisione gli originali, o le bozze di stampa delle opere, o scritti sui quali sarà stata apposta l'approvazione; e dagli uffici medesimi verrà loro rilasciata ricevuta del fatto deposito sotto il frontespizio stampato dell'opera, o scritto che vada a publicarsi.

11. Tale obbligo di deposito, comune anche ai Direttori di giornali, dovrà rispetto ad essi portarsi ad effetto nel termine di ore ventiquattro dalla pubblicazione, dovendo i medesimi pure riportare dagli Uffici di Revisione ricevuta del fatto deposito in piè di uno degli esemplari del giornale stampato.

12. Le trasgressioni al disposto dai precedenti articoli 10 e 11 andranno soggette alle pene che la legge prescrive per la pubblicazione di opere, scritti, o articoli di giornali non approvati; e ne sarà deferita la cognizione ai tribunali nel modo ed agli effetti di che nell'Art. 35 della legge medesima.

13. Non pertanto gli stampatori, o Direttori dei giornali che non abbiano fatto il deposito degli originali approvati nel termine di sopra prescritto, potranno essere ammessi a purgar la mora, seppurchè il detto deposito si effettui prima che sia stata emanata la sentenza condannatoria, e salva in questo caso a di loro carico la refusione delle spese alle quali avessero data causa col loro ritardo.

14. Le sentenze che potranno venire emanate a carico del direttore di giornali sopra l'omesso deposito di che nei precedenti articoli 10, 11 e 12 come le altre che pur potessero pronunziarsi in ordine all'Art. 28 della Legge, a cura del R. Procuratore del Tribunale decidente, saranno immediatamente comunicate al Presidente dell'Ufficio di Revisione, nel di cui Circondario vengono con la Stampa pubblicati i detti giornali.

15. Gli originali, o bozze di stampa, depositati negli Uffici di Revisione nel modo di sopra indicato, verranno a cura del Presidente di ciascuno Ufficio trasmessi alla fine di ogni mese al R. Procuratore del Tribunale di prima Istanza locale, onde da esso ne venga procurata la conservazione nella Cancelleria del Tribunale medesimo.

16. A questa trasmissione sarà unita ancora la Nota dell'opere, o scritti che saranno stati approvati, o rigettati nel mese.

17. Quando l'approvazione delle opere, o scritti da pubblicarsi intervenga per parte del Consiglio Superiore cui siasi fatto ricorso nei modi dalla Legge prescritti, questa s'intenderà rilasciata colla semplice apposizione della firma del Presidente; sarà sua cura che quelle opere, o scritti che verranno restituiti coll'approvazione sieno muniti del bollo del Consiglio nel modo prescritto dal precedente Articolo 6.

18. Il Presidente del Consiglio sarà sempre tenuto a rendere consapevole dell'esito dei ricorsi interposti dalle deliberazioni degli Uffici di Revisione il rispettivo loro Presidente, cui spetterà di dar riscontro delle opere, o scritti rigettati, o approvati nella nota di che nel precedente Articolo 16.

19. Il deposito ordinato coi precedenti Articoli 10. e 11. sarà comune alle opere, o scritti che vengano approvati dal Consiglio Superiore, e dovrà, sotto le sanzioni medesime prescritte nel successivo Articolo 42, essere eseguito presso l'Ufficio di Revisione nel di cui Circondario sarà stata concessa la loro pubblicazione.

20. L'approvazione delle opere, o scritti che sia stata riportata dagli Uffici di Revisione, o dal Consiglio Superiore di Revisione, avrà efficacia per un anno; oltre il quale quelli che volessero pubblicare le dette opere, o scritti, dovranno munirsi di una nuova approvazione sotto tut e le Sanzioni, mancando, che sono state prescritte per la pubblicazione di opere non approvate.

21. Per li Articoli di argomento politico da pubblicarsi in un giornale politico, o politico-letterario, quanto ai quali la convenienza, o disconvenienza della pubblicazione può talvolta dipendere dallo stato, e opportunità delle circostanze, il termine di che parla l'Articolo precedente, sarà di mesi tre quando anche volessero pubblicarsi, o ripubblicarsi in foglio separato, salvo a chiedere per ciò una nuova approvazione la quale ponga questa separata pubblicazione sotto le regole del precedente Articolo 20.

22. La detta limitata efficacia trimestrale, secondo il prudente arbitrio dei Revisori, potrà venire prescritta ancora per quelli opuscoli che lo richiedono nel concorso di particolari circostanze, e secondo la natura delle materie che ivi prendono a trattarsi, ed in questo caso in calce dello scritto che si approva, dovrà farsi costare di questa speciale prescrizione, la quale resta sotto le medesime sanzioni di che nel precedente Articolo 20.

23. Il Revisore incaricato del ricevimento, e restituzione di Opere, o scritti dovrà tener registro di tutti quelli che saranno stati presentati colla indicazione dell'esito dell'esame.

24. Eguale Registro, e con le medesime indicazioni sarà tenuto presso il Presidente del Consiglio superiore per tutte le opere che all'esame dello stesso Consiglio vengano deferite.

25. Gli Uffici di Revisione, ed il Presidente del Consiglio Superiore rispettivamente, trasmetteranno in ciascun sabato la nota di tutte le opere, e scritti presentati in settimana con l'indicazione dell'esito che avrà avuto il loro esame all'I. e R. Dipartimento di Stato cui apparterrà di circolare ai diversi Uffici di Revisione la nota delle opere, e scritti dei quali da alcuno di essi, o dal Consiglio superiore fosse stata negata l'approvazione.

26. Non sarà permessa la pubblicazione di manifesti, o annunzi di Opere, e Scritti da pubblicarsi nel Granducato, se prima le stesse Opere e Scritti non abbiano ricevuta la conveniente approvazione. E se in qualche caso speciale credessero i detti Uffizj di potere autorizzare una tale pubblicazione, non per questo resteranno vincolati nella successiva approvazione delle Opere, e Scritti annunziati, sopra i quali resterà intiero l'esame per l'approvazione, o il rigetto.

27. Non dovrà permettersi la pubblicazione di alcun foglio relativo a questuo e collette, se non si faccia preventivamente constare per queste della superiore autorizzazione.

28. E neppure potrà permettersi la dedica di Opere, o Ritratti, e altre stampe se non sia fatto constare del consenso della persona contemplata nella dedica per mezzo dell'accettazione in scritto.

29. In caso d'impedimento dei Presidenti Titolari dei rispettivi Uffizj di Revisione, le loro attribuzioni saranno disimpegnate dal R. Procuratore presso il Tribunale locale di prima Istanza.

30. Il Consiglio Superiore di Revisione avrà un Vice-Presidente a nomina Regia da eleggersi tra gli Impiegati Regj della classe superiore, e questo interverrà solamente per supplire al Presidente in caso d'impedimento. La durata dell'Ufficio di Presidente e Vice-Presidente del Consiglio sarà di tre anni, quando non ne avvenga conferma per Sovrana Risoluzione.

31. Tutto gli Uffizj di Revisione, quanto il Consiglio Superiore di Revisione avranno dei supplenti, e questi pure a nomina Regia con l'incarico di disimpegnare le funzioni dei Titolari nel caso di loro legittimo impedimento.

32. Tre saranno i supplenti presso il Consiglio Superiore di Revisione, tre egualmente presso l'Ufficio di Revisione di Firenze, e due presso ogni Ufficio di Revisione che dalla Legge è stato stabilito nella Provincia.

33. Le Opere, o Scritti che all'attivazione della Legge si trovassero per l'esame presso gli attuali Revisori, saranno immediatamente deferiti alla ispezione dei nuovi Uffizj.

Dall'I. e R. Segreteria di Stato
li 28 Maggio 1847.

V. G. PAUER.

L. ALBIANI

Prospetto dei Componenti il Consiglio Superiore, e rispettivamente gli Uffizj di Revisione della Stampa in ordine agli Articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della Legge del 6 Maggio 1847 e successiva Sovrana Risoluzione del 28 Maggio predetto.

CONSIGLIO SUPERIORE IN FIRENZE

Presidente. Cav. Baldas. Bartolini Presidente della Consulta.
Vice-Presidente per supplire unicamente il Presidente. Cav. Donato Samminiati Consig. alla Suprema Corte di Casazione.

Consiglieri. Canonico Stefano Scarpettoni. - Commend. Vincenzo Antinori Direttore del R. Museo. - Avv. Enrico Poggi Consig. ordinario alla R. Corte. - Prof. Cav. Maurizio Buffalini.

Supplente. Canonico Lorenzo de' Frescobaldi. - Carlo dei Marchesi Torrigiani. - Prof. Gio. Battista Amici.

UFFIZIO DI REVISIONE IN FIRENZE

Presidente. Il Commis. R. del Compartimento.

Revisori. Canonico Giuseppe Biui. - Prof. Antonio Targioni-Tozzetti. - Prof. P. D. Pompilio Tanzini delle Scuole Pie. - D. Emanuele Repetti. - Avv. Segr. Augusto Duchoné. - Avv. Giuseppe Pellegrini.

Supplenti. Canonico Jacopo Salvi. - Cav. Gio. Grisostomo Ferrucci. - Avv. Antonio Mannini S.° Direttore delle Riformazioni.

UFFIZIO DI REVISIONE DI PISA

Presidente. L' Aud. del Governo Locale.

Revisori. Can. Rettore Luigi Rocchi. - Prof. Avv. Francesco Bonaini.

Supplenti. Can. Prof. Ranieri Shragia. - Prof. Avv. Flaminio Severi.

UFFIZIO DI REVISIONE DI SIENA

Presidente. L' Aud. del Governo locale.

Revisori. Proposto Prof. Luigi Nasimbeni. - Prof. Avvocato Gaetano Pippi.

Supplenti. Prof. padre Giacomo Bobone - Avvocato Pietro Griceoli.

UFFIZIO DI REVISIONE DI LIVORNO

Presidente. L' Aud. del Governo locale.

Revisori. Abate Matteo Marcacci. - Avv. Vincenzo Gera.

Supplenti. Can. D. Gio. B. Bagabà Blasini. - Prof. Vincenzo Capocchi.

UFFIZIO DI REVISIONE DI PISTOJA

Presidente. Il Commis. R. Locale.

Revisori. Can. Arciprete Angiolo Cecconi. - D. Luigi Alberti Lettore d' Istituz. Civili nel Collegio Forteguerri.

Supplenti. Can. Francesco Trinci. - D. Domenico Bozzi.

UFFIZIO DI REVISIONE D'AREZZO

Presidente. Il Commis. R. Locale.

Revisori. Prof. Rettore Lorenzo Giofi. - Gio. Guillichini.

Supplenti. Abate Pasquale Leoni. - Francesco Marraghini.

UFFIZIO DI REVISIONE DI GROSSETO

Presidente. Il Commis. R. Locale.

Revisori. Can. Ant. Malintocchi. - D. Gius. Guasparini.

Supplenti. Avv. Giuseppe Stefanopoli - Vaca.

In caso di assenza o impedimento degli Auditori di Governo, e Commissari RR. dovranno supplire alle fun-

zioni di Presidente dei rispettivi Uffizj di Revisione i RR. Procuratori presso dei Tribunali di prima istanza del luogo.

La disciplina interna dell' Ufficio di Revisione stabilito in questa capitale rimane per sovrano volere affidata all' Abate Ferdinando Piccini col titolo di Capo d' Ufficio di Revisione in Firenze.

CIRCOLARE

Al Presidente del Consiglio Superiore

ed ai Presidenti degli Uffizj di Revisione del Granducato

Accompagno a V. S. Illustriss. alcuni Esemplari delle istruzioni che sono state approvate da S. A. I. e Reale per l' uniforme e regolare esecuzione della Legge del 6 maggio corrente, all' effetto che piace di comunicare, unitamente alla presente Circolare, ai soggetti chiamati a comporre cotesto Ufficio di Revisione.

S. A. I. e Reale ha tutta la fiducia che ciascun' Ufficio di Revisione, apprendendo sino dal momento della sua installazione l' importanza della missione affidatagli, e penetrandosi dello spirito della Legge, nell' applicazione della quale gli è tanta parte commessa, corrisponderà pienamente all' oggetto per il quale è istituito.

Le norme generali date dalla Legge per garantire dall' abuso l' onesta facilità con quella consentita alla Stampa, non potevano per condizione inseparabile dalla materia, essere estese ad una previsione di casi che mettesse i Revisori in grado di applicare la Legge medesima con un immediato, e quasi materiale confronto fra casi previsti, e casi ricorrenti.

Da ciò appunto emerge la somma delicatezza dell' Ufficio dei Revisori per apprezzare con giusto criterio li Scritti sottoposti al loro esame, e quindi deciderne con coscienza convinzione, e con il coraggio civile di Giudice fermo ed integerrimo che conosce l' importanza degli interessi sociali posti sotto la garanzia della giustizia delle sue decisioni.

Imperocchè, se per una parte la fiducia del Principe, e di tutti i buoni, verrebbe fatalmente tradita, quando si vedesse introdotta in questo interessantissimo ramo di pubblico Servizio una rilassatezza da compromettere il buon Ordine e la pubblica quiete, che è sacro dovere, e ferma volontà di S. A. I. e R. di mantenere, e da autorizzare una licenza che farebbe torto allo Stato di civiltà dei Toscani, QUELLA FIDUCIA SAREBBE DEL PARI DELUSA SE UNA NON GIUSTIFICATA SEVERITÀ, PER QUANTO CON IL FINE DI PERSEGUIRE L' ERRORE CHE STA ALLE VOLTE COMMISTO ALLE PIU' UTILI VERITÀ, COSTRINGESSE LA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, CON IL MEZZO DELLA STAMPA, OLTRE I LIMITI DELLA NECESSITÀ PUBBLICA, ED OLTRE IL VOTO DELLA LEGGE CHE HA VOLUTO APPUNTO QUELLA MANIFESTAZIONE FAVORIRE, COME MEZZO DI MAGGIOR DIFFUSIONE DELLE PIU' UTILI COGNIZIONI.

S. A. I. e Reale è pure nel desiderio che per quanto è legalmente possibile, si faccia argine alla pubblicazione di Libri ed Articoli tendenti ad introdurre o mantenere superstizioni e pregiudizj perniciosi nel Popolo. Se ciò non potesse essere compreso in una esplicita disposizione della Legge perchè una troppo lata, e non bene intesa interpretazione del precetto, non aprisse l' adito nell' applicazione del medesimo ad indagini pericolose sulla erroneità qualificabile di pregiudizio: pur non ostante ha l' I. e R. A. Sua ragione di sperare che siccome questo suo desiderio investe principalmente quelle pubblicazioni o ristampe che tendono a sovvertire nell' uomo la ragione e sopprimere il sentimento veramente religioso e morale, così i revisori troveranno nella Legge bastante fondamento a non approvarle, perchè tali che non possano non riguardarsi come corruttrici del costume, ed offensive alla pubblica morale.

S. A. I. e R. ha infine dichiarato che la copia dell' Opera approvata, e depositata dallo stampatore all' Ufficio di Revisione, secondo il disposto dell' Articolo 39 della Legge, ceder deve al Revisore che l' avrà esaminata.

E nel prevenirla che le verranno contemporaneamente trasmesse da questa Segreteria le Module dei Registri e delle note di che parlano li Articoli 23, 24 delle Istruzioni affinché mantengasi la conveniente uniformità nell' osservanza di quanto è disposto negli Articoli medesimi, passo ec.

Dall' I. e R. Segreteria di Stato ec. — Maggio 1847.

CIRCOLARE

Ai Capi d' Ufficio de' RR. Dipartimenti del Granducato

Le disposizioni contenute nella recente Legge sulla Stampa permettendo che, dentro i limiti del rispetto dovuto al Governo, diventino soggetto di pubblico esame le Leggi, e gli Atti Governativi: SUA ALTEZZA IMPERIALE E REALE ha conosciuto il bisogno, che i RR. Ministri abbiano una norma alla rispettiva loro condotta di rimpetto all' uso che possa esser fatto della facoltà preavvertita:

S. A. I. e Reale risoluta a non receder mai da quella inappuntabile giustizia che forma il più sacro ed il più caro dei suoi doveri, e a non risparmiare, siccome è certa di aver sempre fatto, qualsiasi premura e diligenza che condur possa al vero bene dello Stato, ha voluto appunto che un' onesta larghezza sia lasciata nell' esame surriferito, nella sicurezza che di fronte alla lealtà dei sentimenti, ed al buon senso della gran maggioranza dei Toscani, non possano non se risultarne nuovi motivi di reciproca fiducia ed affezione fra il Principe ed i sudditi.

Sotto questo aspetto i CAPI DI DIPARTIMENTO, E DELLE RR. AMMINISTRAZIONI DEBONO PACATAMENTE ACCOGLIERE CIO' CHE POTESSE VENIR PUBBLICATO INTORNO ALLE LEGGI, ED ATTI INTERESSANTI LE AMMINISTRAZIONI RESP. TTIVE.

PROFITTARE DI QUANTO POSSA ESSER DETTO D' UTILE ED OPPORTUNO AL VERO BENE DELLO

STATO, QUALUNQUE SIA LA PARTE D' ONDE VENGA, ESSER DEVE LA PRINCIPAL CURA DEL RR. MINISTRI, PERCHÉ, SUPERIORMENTE AD OGNI ALTRO, È QUEL MAGGIOR BENE CARO E GRADITO AL PRINCIPE; E COMUNE A TUTTI ESSER DEVE L' IMPEGNO DI COADIUVARNE LE PREMURE A RAGGIUNGERLO.

Lasciando poi che la rettitudine, e la sana maniera di vedere della maggior parte della popolazione faccia giustizia di quelle pubblicazioni le quali non facessero che enunciare opinioni controverse od astratte, non sarebbe altronde a trascurarsi quello che in fatto esser potesse pubblicato d' erroneo, od insussistente in cosa di qualche gravità sulla quale potesse l' opinione pubblica essere agevolmente traviata.

Il silenzio sarebbe allora inopportuno, e la rettificazione dell' errore diventa un debito.

Ma il giudicare, dell' opportunità di farlo, e del più conveniente modo di farlo, non può spettare se non se al Governo Superiore.

Quindi vuole S. A. I. e Reale che nella contingenza dei casi i RR. Ministri, e Capi di Dipartimento suddetti ne riferiscano per il canale competente alla R. Segreteria dalla quale rispettivamente rilevano, facendo ad essa pervenire i materiali necessari alla rettificazione avvertita.

Lo stesso principio d' ordine, e di disciplina richiama in fine a due altre avvertenze:

La prima si riferisce a quella prudenziale riserva, nella quale hanno sempre dovuto, e debbono tenersi gli Archivj delle Amministrazioni. Sarebbe certamente inconveniente, e talvolta pericoloso, che dai subalterni Impiegati venissero aperti a chiunque, e per qualsiasi notizia volesse, o potesse dai medesimi essere attinta. Per lo che, e ferme stanti le solite regole di prudenza amministrativa, dovranno i rispettivi Capi d' Ufficio maturamente esaminare di quali, tra le ricercate, possa farsi in qualche caso opportunamente comunicazione, e per quali altre riservarsi debbano a riferirne all' Autorità Superiore perchè possa giudicarne, ed averne preventivo ed utile avviso.

La seconda riguarda per ultimo l' uso che i RR. Ministri fossero disposti a fare egliio stessi della facoltà di divenire a pubblicazioni, il subbietto delle quali sia l' esame di Leggi, Atti, Sistemi, ed Affari Governativi.

L' esercizio di una tal facoltà non può a meno di essere qui, come altrove, limitato dalla condizione speciale dei RR. Impiegati; e fino a tanto che Egliio ritengano quella qualità, tali sono i vincoli che li legano al Principe ed al Governo, e tali sono i doveri da quella qualità stessa inseparabili, in qualunque ordinamento politico, che non può tampoco dubitarsi che essi non ne conoscano tutta la delicatezza ed importanza.

Hanno i RR. Impiegati non solo il diritto, ma il debito preciso di esporre lealmente, schiettamente, e con libertà perfetta le proprie opinioni al principe ed al Governo Superiore nelle informazioni loro richieste, o nelle comunicazioni d' ufficio alle quali sono, secondo le rispettive competenze, autorizzati.

Ma l' uso legittimo di quel diritto, e la coscenziosa soddisfazione di quel dovere non ammettono poi che dai RR. Impiegati si porti a pubblica discussione ciò che per loro ha formato, o doveva formar subietto di ufficiale trattativa fra Essi, ed il Governo Superiore, o che si sollevo ad arbitrio polemiche intempestive ed imbarazzanti.

Cio non potrebbe esser tollerato senza distruggere ogni regola di gerarchica subordinazione, senza far venir meno la necessaria fiducialità nei giornalieri rapporti di pubblico Servizio, senza alterare in una parola l' unità del Potere Governativo, dalla quale emana la forza, che, appoggiata alla giustizia ed alla ragione, esser dee la più salda garanzia dell' ordine stabilito. Quindi niuna deviazione da questa regola sarà scusata.

Tali sono le norme ed i principi che S. A. I. e R. vuole siano fedelmente seguiti dai RR. Ministri, nei casi, e nelle circostanze alle quali si riferisce la presente Circolare.

Sodisfaccio ai Sovrani comandi partecipandoli a V. S. perchè voglia uniformarvi e all' effetto che comunicandoli agli Impiegati da lei dipendenti ne procuri l' esatta osservanza.

S. A. I. e Reale ne ha la piena fiducia, e conosce troppo la fedeltà dei RR. Impiegati, e l' esattezza loro nell' adempimento dei propri doveri, per dubitare un momento che le sopraesposte Sovrane Sue determinazioni non siano costantemente e puntualmente adempite.

Voglia Ella accusarmi il recapito della presente, e con distinto ossequio passo a ripetermi ec.

Dall' I. e R. Segreteria di — Maggio 1847.

MOTU PROPRIO

NOI LEOPOLDO SECONDO per la grazia di Dio Principe Imperiale d' Austria Principe Reale d' Ungheria e di Boemia Arciduca d' Austria Granduca di Toscana ec.

Animati costantemente dal vivo desiderio di procurare il maggior bene e decoro della Toscana, fra le molte sollecitudini, con le quali fino dal principio del nostro Governo ci facemmo un dovere di promuoverne e favorirne tutti i possibili miglioramenti, avemmo sempre presente lo stato delle Patrie Leggi Civili e Criminali non ancora raccolte né ordinatamente disposte in un solo Corpo, quantunque a ciò non mancassero il senno, e le cure dei Nostri Augusti Predecessori.

E persuasi che la compilazione dei Codici Civile e Penale fosse opera, non che utile, necessaria per i nostri amatissimi sudditi, volemmo che vi fosse opportunamente provvisto, e replicatamente adoprarmmo tutti i mezzi che ci sembrarono più atti a conseguire quell' intento.

I quali mezzi se finora non valsero a raggiungere lo scopo prefisso, stante le gravi e diverse difficoltà che s' incontrano sempre nelle opere di tanto momento, e le circostanze che di tempo in tempo ne trattennero l' esecuzione, servirono nondimeno a raccogliere molti e preziosi materiali intorno alla Legislazione Civile, e a condurci tant' oltre gli studj riguardanti la Legislazione Penale, da farci

sperare prossimo o almeno non remoto il tempo di vedere soddisfatti i nostri più fervidi voti.

Perlochè, mentre andiamo maturando il miglior modo pe cui, ampliata l'antica e patria istituzione della nostra Consulta, possano essere convenientemente estese le inge- renze consultive della medesima sopra i pubblici affari, siamo venuti nella determinazione di ordinare, siccome ordiniamo, quanto appresso:

ARTICOLO I. E' istituita una Commissione per la compilazione di un Codice Civile corrispondente allo stato di civiltà e alle condizioni sociali, morali ed economiche della Toscana;

La qual Commissione conservando quanto sia conciliabile con l'indole dei tempi le patrie leggi ora vigenti, potrà valersi dei materiali fin qui raccolti intorno alla Legislazione Civile e specialmente dei lavori preparati dal defunto Cavalier Matteucci, e potrà pure approfittare di quanto i moderni Codici contenessero di più confacente alle condizioni e ai bisogni del nostro Stato.

ART. II. Questa Commissione si comporrà del Cavaliere Niccolò Nervini Presidente della Corte Regia che assumerà le funzioni di Presidente, dei Consiglieri della Corte di Cassazione Antonio Magnani, e Carlo Carducci, del primo Avvocato Generale Giovanni Antonio Venturi, del Vice-Presidente Luigi Pieri addetto al pubblico Ministero, del Professore nell'Università di Pisa Pietro Capei, del Cav. Ranieri Lamporecchi Presidente della Camera di Disciplina degli Avvocati, dell'Avvocato Ferdinando Andreucci, e dell'Avvocato Augusto Duchoquè il quale disimpegnierà ancora le funzioni di Segretario.

ART. III. Un'altra Commissione è istituita per la compilazione del Codice Penale sopra i principj e le massime proposte dai distinti Magistrati che ne ebbero già da noi lo speciale incarico e alle quali ci riserviamo di dare la definitiva nostra sanzione.

ART. IV. Questa Commissione si comporrà del Consigliere di Stato Commendatore Giovanni Bologna Presidente del Buon Governo, del Cavalier Niccolò Lami Regio Procurator Generale, e dell'Avvocato Francesco Antonio Mori Professore d'Istituzioni di Diritto Criminale nell'I. e R. Università di Pisa.

ART. V. La Commissione medesima dovrà specialmente aver cura di determinare con precisione e chiarezza le competenze in materia punitiva del Ministero di Bu. n Governo e di Polizia.

ART. VI. I lavori dell'una e dell'altra Commissione saranno poi sottomessi alla sovrana nostra sanzione per l'organo della real Consulta, la quale nell'esame dei medesimi si associerà il Presidente della Corte di Cassazione, e rispettivamente il Presidente della Corte Regia, e il Regio Procurator Generale ciascheduno per i lavori della Commissione di cui non abbia formato parte; e rispetto ai lavori del Codice Civile si associerà pure il Segretario del Regio Diritto, e l'Avvocato Regio

ART. VII. Non dubitiamo che i Magistrati, i Professori della facoltà legale, ed i Giureconsulti vorranno comunicare alla Commissione del Codice Civile le loro idee a rendere di pubblico diritto quei lavori che avessero già in pronto, o che credessero poter preparar col fine di concorrere ciascuno colle proprie forze alla più sollecita esecuzione di un'opera reputata a ragione come grandemente vantaggiosa e decorosa a tutto il Paese.

Dato li trentuno maggio 1847.

LEOPOLDO

V. F. CEMPINI

L. ALBIANI

MINISTERIALE

AL CAV. SOPRINTENDENTE GENERALE

ALLE COMUNITÀ' DEL GRAN DUCATO

I Regolamenti che guidano tuttora le Amministrazioni Comunitative sono sostanzialmente quelli che già dettava il Gran-Duca Leopoldo I. allorchè sulle basi più salde dei principj di pubblico diritto, e di civile economia, dava un' unica, e generale organizzazione alle comunità dello Stato. Ma ordini posteriori vi hanno progressivamente indotte non poche modificazioni: dirette esse principalmente alle specialità, ed ai dettagli disciplinari del servizio non poterono pur tuttavia riuscire sempre indifferenti ai principj fondamentali dell' istituzione . . .

Era altronde impossibile che questi si sottraessero all'azione inevitabile del tempo; e nel sorgere di tanti nuovi interessi, doveva pur necessariamente accadere che i principj medesimi ne risentissero l'influenza, e quella egualmente più, o meno diretta provassero di nuove istituzioni con le quali l' Amministratore ed il servizio delle Comunità si trovano in giornalieri e necessarij rapporti.

Mossa pertanto S. A. I. e R. da tali considerazioni, e disposta pur sempre a promuovere od accogliere in opportunità di tempo, e di circostanze ciò che possa effettivamente costituire un progressivo reale miglioramento nelle patrie istituzioni, vuole che venga preso nel più maturo esame, se, senza alterar essenzialmente le basi ed i principj sopra i quali è costituito l'organizzazione, e rispettivamente regolare l' Amministrazione delle Comunità dello stato, siavi luogo ad introdurre convenientemente nelle medesime una qualche utile modificazione.

Convinta però l' I. e R. A. Sua che per essere realmente utile allo scopo propostosi, debba l'esame surriferito essere commesso a persone particolarmente istruite nella materia, e che ben conoscendo li attuali sistemi Amministrativi delle Comunità, possono, sulla scelta dell' esperienza, prudentemente porre in bilancia i vantaggi, e li inconvenienti che in realtà ne risultano per la generalità degli interessati nelle medesime, vuole che, come già fu fatto utilmente per analogo oggetto nel 1826, siano convocati nella Capitale per il futuro mese di Agosto i Provveditori delle camere di soprintendenza comunitativa ad una conferenza alla quale è l' I. e R. A. Sua è determinata d'associare anche un ristretto numero d'altri distinti soggetti che per avere coperto non brevemente la carica di Gonfaloniere in alcuna delle principali Comunità dello Stato, o disimpegnati altri impie-

ghi nelle Amministrazioni Comunitative, possano emettere utilmente un sentimento sopra li Articoli che saranno proposti al loro esame.

Si riserva S. A. I. e R. a designare in seguito i soggetti preaccennati come a dare quelle ulteriori disposizioni che nella Sua saviezza crederà più opportune perchè la comandata conferenza meglio raggiunga lo scopo al quale è diretta, ma vuole che VS. Illma. frattanto ne prevenga, fin d' ora, i Provveditori delle Camere di Soprintendenza Comunitativa per regola, a perchè assestino pur tempo le loro idee sulle materie da mettersi in discussione.

E con la pia distinta stima passo a confermarvi:

Dall' I. e R. Segreteria di Finanze

Li 30 Maggio 1847.

V. F. CEMPINI

Dev. Obb. Ser.

A. PIOVACARI

BULLETTINO

DEGLI STATI ESTERI

Incominciamo col rettificare un errore dello scorso Bullettino. Non solo era il vero che il Tristany fosse venuto in potere de' suoi nemici, ma anzi è stato fucilato, ed anche un altro famoso cabecilla Ros de Eroles con alcuni suoi è stato ammazzato in una mischia. Costoro eran due anime, come si dice, dannate al partito Montemolinista ed avrebbero con un centinajo di guerillieri seguitato a correre a guastar la Catalogna anche quando tutto il rimanente fosse stato in pace: uomini, come ne porta la Spagna, d'indomabile energia, di meravigliosa destrezza, disaccosci alle arti della pace e ad un viver riposato, disposti a patir freddo fame disagii, eccessivi, bollenti in ogni passione, secondo i tempi o Cortez e Pizzari, o Tristany e Ros de Eroles. Preser le armi perchè volevano el Reyneto, quando gli altri volevano la costituzione, e se el Reyneto vincendo avesse voluto ordinare la Spagna colle norme della civiltà, forse ne sarebbero stati poco contenti. Ad ogni evento non avrebbero voluto avere sul petto nè per amico nè per signor lo straniero, e vogliamo lodarli di questo sentimento di patria indipendenza noi che la barbarie e le rovine e il sangue versato fanno raccapricciare. Colla morte di Tristany e di Ros de Eroles mancano due grandi ajuti a Montemolino, e pare che gli altri famosi capi della guerra civile non sien per porre così leggermente il piè nella Spagna, o che l'esiglio gli abbia fatti rinsavire, o che stimino cosa da furiosi mettersi negli estremi pericoli senza speranza nè profitto. A comprender che uomo fosse Tristany e che pacè sia la Spagna, basti sapere che si è tenuto appiattato ne' boschi di Catalogna vivendo quasi come una fiera sospettoso e fuggiasco dal 1840 al 1846. La sua ferocia passava ogni misura e ne' giorni della possanza quest' uomo che avea giurato innanzi all' altare l' orrore del sangue, ha fatto fucilare pressochè mille e duecento persone come scrivono da Barcellona al giornale Des Debats. Lasciamo i guerillieri e i cabecillas e chi è predisposto per esserlo, alla Spagna ed anche là, grazie alla civiltà verranno meno, ed abbiano i gentiluomini legittimisti della Francia e gli ammiratori di fra Diavolo l' innocua consolazione di farne il compianto, se vogliono, nelle loro anarchico-feudali fantastiche.

La riforma della tassa postale è argomento che deve risvegliare tutta la nostra attenzione; e poichè si tratta in Francia vogliamo altresì noi dirne alcuna cosa. In materia d' imposte noi abbiamo sempre pensato che bisogna guardare a due cose: la prima che non passino il poter di chi paga e non si offenda il fonte stesso della ricchezza traendone troppo umore, la seconda principale quanto la prima che saldi rimangano, nel mettersi i balzelli, gli eterni principj della giustizia della egualità della morale. Se di tutto le arti politiche niuna han tanto perfezionata gli uomini di stato come questa di spremere denaro, arte sovrana forse da Nembrotto insino ai finanziari de' nostri giorni, non dovrebbe esser difficile d' osservare le regole che abbiamo accennate. Alla prima crediamo che oggimai alcun non sia che faccia ostacolo neppure in cuor suo, alla seconda taluno alzerà forse le spalle e dirà come quell' antico Imperatore Romano che le monete non putono. Ma noi siam di quegli uomini, troppo candidi al certo, che vorrebbero che il sole della giustizia splendesse alle menti così lucido, come l' altro che illumina gli occhi: e sventura ad un popolo in cui una ingiusta disegualianza paresse cosa indifferente e da sogghignarne! Dopo questo crediam nostro debito aggiungere che perchè una cosa si dimostra inutile e dannosa, non s'ha per questo a correre a metter tutto sossopra ma attendere e confidare. I sovrani per loro natura sanno e fan bene un po' più a rilente delle idee. La tassa delle lettere deve rispondere prima ad un equivalente delle spese di amministrazione e di trasporto che sostengono i governi pel servizio postale; secondo ad un imposta che essi intendono di percepire all' occasione di questo servizio. Quanto all' imposta niun dubbio ch' ella dev' essere eguale per ogni lettera quale che sia il luogo dello Stato d'onde si scrive e quello a cui la lettera si rimette. Senza ciò chi non vede che un cittadino più che l'altro verrebbe a contribuire per la stessa misura fiscale? e che gli uni sarebbero favoriti a danno degli altri? Si faccia il caso che si trattasse di qualche altro oggetto la cui vendita è monopolio governativo, come non salterebbe subito agli occhi l'ingiustizia se la stessa misura di questo oggetto si vendesse ove più ove meno e fossevi una scala di privilegiati noi compratori? Quanto alle spese di amministrazione e di trasporto, quale che sia la distanza di luogo a luogo, esse non differiscono per niente o si poco che non se ne può nè se ne dee tener conto. Anche di ciò la ragione è evidente. Una volta organizzato il servizio delle

poste per tutto il territorio d' uno stato, i paesi frapposti dal punto di partenza d' una lettera a quello del suo destino partecipano in egual modo all' utilità di questo servizio, e per pigliare l' esempio dal nostro paese in realtà al Governo non costa più la trasmissione d' una lettera da Roma a Bologna che da Spoleto o d' Aucona a Bologna. La lettera che percorre la distanza maggiore non fa che profittare dei mezzi di trasporto e di amministrazione che di paese in paese sono stabiliti contigualmente. Le spese pertanto di amministrazione e di trasporto deggiono come l' imposta propriamente detta pesare in egual modo su tutte le lettere.

Da questi principj conseguita la giustizia dell' uniformità della tassa postale, e il primo paese che la corresse su queste norme, fu l'Inghilterra nel 1846 grazie all'attività di Rowland Hill che volle imitare la persistenza propria della sua nazione degna in questo come in altro di servire a tutti d'esempio. Egli propose che invece della tariffa esagerata e ripartita, secondo le zone, che era in uso, si riducesse il porto d' una lettera semplice del peso massimo di 15 gramme ad un penny e il ministero adottò questo piano. Per comprenderne l'utilità giovera conoscere i risultati:

Table with 2 columns: Year and Number of letters. Data: Nel 1839 76 milioni, Nel 1840 165, Nel 1841 192, Nel 1842 204, Nel 1843 215, Nel 1844 234, Nel 1845 267, Nel 1846 290.

In sette anni pertanto l' Inghilterra col nuovo sistema è giunta da 165 milioni di lettere a 290, e l' avere abbandonato le vecchie usanze insin dal primo anno fece crescer le lettere da 76 milioni a 165. E s' ha luogo a congetturare che nell' anno che corre l' accrescimento sarà di 35 o 40 milioni di lettere.

Egli è però vero che la riforma d' Inghilterra fu troppo radicale e la rendita netta che nel 1838 era stata di presso chè 42 milioni di franchi, nel 1846 con 290 milioni di lettere è stata di circa venti milioni di franchi: ed è perciò che in Francia or si vorrebbe una riforma più moderata, e che non scavasse un grosso deficit nel tesoro: e la proposta del Deputato Glais-Bizoin che or si discute, si contenta di sopprimer le zone e sottoporre tutte le lettere del peso di 7 gramme e mezza, quale che sia la distanza, alla tassa uniforme di 20 centesimi che è di già stabilita per la prima zona. Venti centesimi sono il doppio della tassa unica stabilita in Inghilterra, e si crede da molti che perchè il tesoro niente perdesse, basterebbe che le lettere crescessero d' un cento milioni, e da 120 milioni ch' sono state nel 1846 andassero, tenendo conto anche di quelle che or si ricapitano in contrabbando, a 220 milioni. Renderemo conto nel prossimo Bullettino delle discussioni che hanno avuto luogo intorno a questa proposta e dell' esito che ha avuto.

Intanto dopo esaminato questa questione della riforma postale in relazione alle finanze fa d' uopo alzarsi a più eminenti considerazioni, ed esaminare gli effetti che l' agevolazione e la poca spesa del commercio Epistolario ha sull' economia della società e sulla soddisfazione dei sentimenti umani. Corriam migliori acque. Le considerazioni che abbiamo a presentare su questo argomento, sono però di siffatta importanza che più conveniente crediamo lasciar loro lo spazio d' un nuovo articolo.

Notiamo con piacere un nuovo pregio di che la capitale austriaca s' adorna. Per lettere patenti dell' Imperatore è stata creata un' accademia delle scienze la quale si comporrà di due classi, quella delle scienze matematiche e naturali, e quella della storia delle lingue e dell' antichità ed è sperabile che alle due sezioni se ne aggiungeranno in seguito altre come nell' Istituto di Francia: l' accademia avrà 48 soci ordinarij divisi per egual numero fra le due classi: 24 almeno ne dovranno abitare a Vienna. Uomini di prim' ordine e di fama europea sono stati nominati, e trà questi sono anche degl' Italiani come Bordonì Balbi Cittadella-Vigo d' Arzere Labus Litta - In Italia che fu madre e nodrice delle accademie come di tanti altri strumenti di civiltà, le più sono venute meno o nuotano pacificamente ne' Ruscelli: riordinarle non sarebbe a nostro avviso già voler l' impossibile, ed anche non sarebbe troppo dorata speranza che i dotti d' Italia s' intendessero tra loro, e aiutando i governi si formasse un istituto. Si potrebbe anche fare che delle quattro o cinque sezioni che comprendesse, l' una in una capitale d' Italia, l' altra in altra avessero seggio.

Io non so se agli altri giornalisti accade quel che a me, quando si ha la fortuna di poter annunciare una rara virtù: per me dimentico le noje dell' arte. Un russo il signor Rumin ha concesso subitamente la libertà ai suoi servi nelle provincie di Nijni e di Riazan e per compire l' opera della sua carità ha voluto abbandonare a questa gente con un lieve canone le terre che coltivavano. Quando si è dipartito dagli uomini che di servi avea fatti suoi figliuoli, costoro e le popolazioni dei vicini villaggi sono accorsi benedicendo intorno all' uom generoso.

Nel ducato di Posen però i contadini spinti dalla fame e forse da peggior cagione hanno turbato in molte località l' ordine pubblico e sono stati rintuzzati dalle armi de' soldati e de' cittadini.

La Regina di Spagna si partirà da Aranjuez e il Re dal Pardo e entrambi torneranno a Madrid. Si riguarda la crisi ministeriale come dilungata per ora; e probabilissimamente ora che il caso d' intervento è riconosciuto dalla Francia e dall' Inghilterra, le truppe spagnuole penetreranno nel Portogallo; ed anche le due altre potenze ajuteranno ad abbatter la giunta d' Oporto. Si spera che Sa Da Bandeira preverrà e farà la sua sottomissione alla Regina. Non par che Don Michele sia stato ad Oporto o se n' è subito dilungato - Ma veramente le cose di Spagna e di Portogallo rassomigliano ad una novella delle note arabe. Il vero non v' è quasi mai verisimile e pare una favola quel ch' è pure la realtà.